



# Principali scadenze amministrative, DI Rilancio e Cura Italia per i comuni nell'emergenza covid 19

## • Bilancio di previsione

**31 luglio 2020**

Art. 107, c. 2 DI 18/20 "Cura Italia" convertito in Legge

## • Bilancio consuntivo

**30 giugno 2020**

Art. 107, c. 1 DI 18/20 "Cura Italia" convertito in Legge

## • Bilancio consolidato

**30 novembre 2020**

Art. 101 DI 34/20 "Rilancio" in fase di conversione

## • DUP- Documento unico di programmazione

**30 settembre 2020**

Art. 107, c. 6 DI 18/20 "Cura Italia" convertito in Legge

## • Approvazione tariffe e aliquote TARI e IMU

**31 luglio 2020**

Art. 138, DI 34/20 "Rilancio" in fase di conversione

## • Invio questionari Sose FC50U

**27 maggio 2020**

Art. 110, DI 18/20 "Cura Italia" convertito in Legge

## • Sospensione quota capitale mutui enti locali

**31 maggio 2020**

Accordo Quardo Abi Anci Upi, 15 maggio

## • Ratifica della variazione di Giunta

**entro 90 giorni**

Art. 109 c. 2 bis, DI 18/2020 "Cura Italia"\*

\* Riteniamo che tale disposizione si applichi anche ai comuni poichè:

- l'art 109 consente, in via derogatoria rispetto alle disposizioni vigenti e solo per l'esercizio 2020, sia alle Regioni e alle Province autonome sia agli Enti locali l'utilizzo della quota libera dell'Avanzo di amministrazione anche per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza sanitaria in corso;
- lo stesso articolo 109 stabilisce espressamente la disciplina, anch'essa derogatoria e limitata al 2020, sulla modalità e sulla competenza delle relative variazioni di bilancio come indicato alle lettere a) e b) del comma 2 bis; il quale tuttavia, diversamente dalla deroga sull'utilizzo dell'Avanzo, dispone cumulativamente con tale unico comma per entrambi i sistemi delle Regioni e Province autonome e degli Enti locali;
- Pertanto il richiamo contenuto al comma 2 bis ad una parte della normativa generale di contabilità pubblica riguardante in specifico la contabilità regionale (l'art. 51 del d.lgs n. 118/2011) non può che essere inteso quale riferimento all'assetto ordinario delle competenze fra organi esecutivi e organi assembleari di entrambi i sistemi istituzionali in materia di contabilità, che con la norma in esame viene per entrambi transitoriamente derogata.